

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 29 novembre 2016**

**OGGETTO: Inclusione delle royalties nella base imponibile delle bollette di importazione**

Com'è noto, il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo apparato normativo (UCC - Union Customs Code) teso ad aggiornare diversi aspetti della legislazione doganale comunitaria attualmente vigente.

Le principali modifiche hanno comportato l'aumento delle casistiche che prevedono l'inclusione delle royalties, connesse ai beni importati nella Comunità Europea, nel computo del valore rilevante ai fini doganali.

La normativa previgente e in particolare l'art. 32 del Codice Doganale Comunitario, in vigore fino al 30 aprile 2016, subordina l'imponibilità delle royalties alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:

- i diritti di licenza/royalties devono essere corrisposti dal compratore (qualora le royalties venissero corrisposte dal venditore/produttore, o da un terzo soggetto, non può essere effettuata alcuna rettifica);
- le royalties non devono essere già ricomprese nel valore di transazione (qualora le royalties siano già state pagate al compratore insieme al corrispettivo di acquisto della merce, non può essere effettuata alcuna rettifica);
- il pagamento delle royalties deve riferirsi in maniera diretta alle merci oggetto di valutazione ossia alle merci importate;
- il pagamento della royalty deve costituire una "condizione di vendita".

E' proprio quest'ultimo punto che subirà una sostanziale modifica a partire dal 1° maggio 2016 a seguito dell'entrata in vigore della novella normativa.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

In particolare il citato art. 32 dispone ancora che *“si addizionano i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”*; ciò sta a significare che le royalties non comprese nel prezzo della merce importata, devono essere incluse nel valore doganale solo se l'acquirente è tenuto a pagarle come condizione irrinunciabile del contratto di compravendita stipulato con il produttore o con un'altra persona ad esso legata.

In altre parole, l'attuale normativa prevede che la “condizione di vendita” deve quindi essere un elemento essenziale del contratto di compravendita dal fornitore estero all'importatore italiano, tale per cui il mancato pagamento dei diritti di licenza rappresenti un ostacolo alla fornitura dei prodotti.

Il fatto che le royalties non vengano corrisposte dall'acquirente al venditore ma dall'acquirente al proprietario del marchio cui il bene si riferisce (licenziante) comporta il venire meno della condizione in questione sempreché lo stesso licenziante non eserciti un controllo diretto della produzione e della vendita dei prodotti, o un controllo indiretto sul produttore.

La normativa in questione, presenta poi importanti aspetti peculiari connessi al caso in cui le royalties vengano corrisposte a fronte del diritto di importazione di prodotti riportanti marchi aziendali.

Al riguardo l'art. 159 delle DAC (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario) prevede che *“al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o un diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale (o di fabbrica) soltanto se:*

- *il corrispettivo del diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tali quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successive all'importazione;*
- *le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza”;*
- *l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.*

Con la normativa attuale, l'inclusione delle royalties, connesse ai beni importati nella Comunità Europea, nel computo del valore rilevante ai fini doganali, sarà subordinata alla sussistenza di una sola delle tre condizioni previste dal nuovo art. 136 che si riporta di seguito:

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*“I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:*

- a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;*
- b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;*
- c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.*

Come conseguenza della nuova condizione contenuta nella lett. C, le royalties e i diritti di licenza, pagati dal compratore dei beni al licenziante, potranno costituire una condizione di vendita anche in assenza di una qualsiasi relazione esistente tra licenziante e venditore. Tale novità porterà senza dubbio ad un rilevante aumento dei casi in cui le royalties saranno considerate imponibili dazio e ad una necessaria ridefinizione dell'ammontare delle stesse da indicare in ogni singola bolletta doganale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali